



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Milano
1^ SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace di Milano Dott. ALBERTO BARGERÒ, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] Ruolo Generale
avente ad oggetto: Risarcimento

VERTENTE TRA

[REDACTED], residente in Condofuri (RC) rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Manlio Arnone e Francesco Lioia, con studio in [REDACTED] presso cui è elettivamente domiciliato, giusta mandato in calce all'originale dell'atto di citazione;

Codice Fiscale [REDACTED]

PARTE ATTRICE

CONTRO

TIM S.P.A., corrente in Milano, vi G. Negri n.1, in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA [REDACTED]

PARTE CONVENUTA-CONTUMACE

Conclusioni per Parte attrice

Come in atti ed a verbale

Conclusioni per parte convenuta

Nessuna

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

[REDACTED]



[REDACTED]

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda, istanza od eccezione proposta dalle parti, così provvede

- 1) Accerta e dichiara l'inesatto adempimento da parte di TIM S.P.A. per la mancata tempestiva attivazione del contratto di abbonamento fonia e dati di cui all'utenza [REDACTED], con contestuale richiesta di portabilità del predetto numero da un diverso operatore, e per mancata corretta risposta ai conseguenti reclami effettuati dal sig. [REDACTED]
- 2) Condanna la parte convenuta, TIM S.P.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore dell'attore sig. [REDACTED] della somma di €.361,52 a titolo di indennizzo. Detto importo dovrà essere rivalutato secondo gli indici ISTAT alla data della effettiva attivazione dell'abbonamento e sulla somma rivalutata decorreranno gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, il tutto comunque nel limite della competenza per valore di questo Giudice, come richiesto;
- 3) Condanna inoltre la parte convenuta, TIM S.P.A. in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese processuali in favore del sig. [REDACTED] liquidate come in motivazione, in complessivi [REDACTED]



[omissis]

[REDACTED]

professionali ex D.M. 55/20014), oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

Così deciso in Milano, li 16-01-2024

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. ALBERTO BARGERO

